



**COMUNE DI ASCIANO**

*Provincia di Siena*

**Regolamento comunale per**

**l'assegnazione degli alloggi**

**di Edilizia Residenziale Pubblica**

**(E.R.P.)**

**ai sensi dell'art. 7, comma 1, LRT n. 2/2019**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 4 del 30-01-2023

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri, le attività ed i procedimenti di competenza del Comune di Asciano in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”.

Il Comune di Asciano essendo un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ha l'obbligo di convenzionarsi con altro e/o altri Comuni allo scopo di superare i 10.000 abitanti complessivi per la gestione dei bandi in forma associata per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Il presente articolo norma in particolare i seguenti aspetti:

- a) il contenuto del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi e le relative forme di pubblicazione;
- b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
- c) l'istituzione della Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, la composizione e le competenze tecniche dei membri interni ed esterni;
- d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché le forme ed i termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
- e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

## **Art. 2 – Bando di concorso**

1) Il Comune di Asciano procede in forma associata con altro/i comune/i all'emanazione ogni quattro anni di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad all'emanazione di un bando di aggiornamento con cadenza biennale.

Ai suddetti bandi possono partecipare:

- i nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- i soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2) I requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle domande ed i termini per gli eventuali ricorsi sono dettagliatamente riportati nel bando di concorso.

3) Il bando di cui al precedente punto 1) viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a sessanta giorni e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale.

Il competente settore comunale garantisce inoltre un adeguato servizio di informazione alla cittadinanza.

### **Art. 3 – Domanda di partecipazione al bando di concorso**

1) La graduatoria definitiva conserva la sua validità per quattro anni dalla data della sua pubblicazione.

Sono fatte salve le eventuali integrazioni presentate in occasione dei bandi biennali di aggiornamento.

L'istanza deve essere ripresentata a fronte della pubblicazione del bando quadriennale immediatamente successivo, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria.

2) L'istanza viene presentata con le modalità dettagliatamente descritte nel bando di concorso.

### **Art. 4 – Commissione Intercomunale**

1) Per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune Capofila della Convenzione di cui all'art. 1 istituisce un'apposita Commissione Intercomunale.

Alla suddetta Commissione sono attribuiti i medesimi compiti anche in tema di mobilità degli assegnatari negli alloggi.

2) La Commissione è così composta:

- Responsabile del Settore competente del Comune Capofila
- Almeno un dipendente di ciascun Comune convenzionato
- Almeno un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
- Almeno un tecnico esperto esterno

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale.

Ai Commissari non viene corrisposto alcun gettone di presenza. Vengono rimborsate soltanto le spese di viaggio, debitamente documentate.

3) La Commissione è nominata con Decreto Sindacale e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e, comunque, fino alla nomina del nuovo organismo.

- 4) Nella seduta di insediamento la Commissione adotta un regolamento interno per il suo funzionamento ed in particolare dispone in ordine alle convocazioni ed alle modalità di voto, garantendo la celerità e l'efficacia dei lavori.
- 5) Le competenze assegnate alla Commissione sono le seguenti:
- collaborare nella redazione della graduatoria provvisoria;
  - valutare e decidere sui ricorsi relativi alla graduatoria provvisoria;
  - redigere la graduatoria definitiva;
- 6) I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto delle norme poste a tutela e protezione dei dati personali di cui vengono a conoscenza e che sono trattati nell'esercizio delle funzioni della Commissione stessa.

### **Art. 5 – Graduatorie**

- 1) Successivamente alla data di scadenza del bando il Comune Capofila provvede, con la collaborazione della Commissione, alla predisposizione delle graduatorie provvisorie, una per ciascun Comune convenzionato, che vengono approvate con determinazione del Responsabile del Settore competente e pubblicate, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'eventuale opposizione e del nominativo del Responsabile del procedimento, all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.
- 2) Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione comunale entro trenta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria;  
Scaduto il termine, il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione comunale le opposizioni presentate.  
La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti.  
Concluso l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva.
- 3) La graduatoria definitiva, che viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Pertanto, fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva, tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia quelli di nuova costruzione che quelli di risulta, vengono assegnati sulla base della graduatoria previgente.

#### **Art. 6 – Modalità di assegnazione degli alloggi**

- 1) Il Comune di Asciano provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alle seguenti procedure:
  - assegnazione ordinaria dell'alloggio;
  - assegnazione in mobilità dell'alloggio;
  - utilizzo autorizzato dell'alloggio.
  
- 2) Per le assegnazioni degli alloggi in mobilità e per l'utilizzo autorizzato dell'alloggio si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della LRT n. 2/2019.

#### **Art. 7 – Norme finali ed entrata in vigore**

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applica quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2.
  
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.